

**Sentenza** 428 del 19 dicembre 2008

**Materia:** professione di maestro di sci.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** secondo i remittenti, articolo 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché l'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta), articoli 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 2006/123/CE.

**Ricorrente** Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Oggetto :** Articoli 7, 8 e 11 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29 (Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74) ed articolo 25, comma 1, lettera d), della stessa l.r.44/1999.

**Esito:**

- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge della Regione Valle d'Aosta 44/1999, promossa in riferimento agli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'articolo 2 della legge costituzionale 4/1948(Statuto) ed agli articoli 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 2006/123/CE.
- inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7 ed 8, commi 2 ed 11, comma 2, della legge regionale Valle d'Aosta 29/2007, promosse in riferimento all'articolo 120 della Costituzione , all'articolo 2 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, agli articoli 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 2006/123/CE.
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8 comma 2 ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 29/2007, promosse in riferimento agli articoli 4 e 41 Cost.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

La legge regionale Valle d'Aosta 29 del 2007 ha modificato la legge regionale 44 del 1999, avente ad oggetto la disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

La modifica impugnata dispone, (art. 7), che *“ ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo professionale regionale è consentito l'esercizio della libera professione al di fuori delle scuole di sci, a condizione che le prestazioni professionali non siano offerte nel quadro di un'attività, anche occasionale, organizzata con altri maestri di sci “.*

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44 del 1999, come sostituita dall'articolo 8 della l.r.29/2007, anch'esso impugnato, dispone

adesso che l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci nella Regione, può essere concessa, tra l'altro, se “ *la scuola abbia un organico di maestri effettivi, con ciò intendendosi quelli che assumono l'impegno ad esercitare con continuità ed in forma esclusiva la professione nell'ambito della scuola medesima, in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, è stabilito sulla base dei parametri indicati nell'allegato A*”.

Infine è stato impugnato anche l'articolo 11 della l.r. 29/2007, che ha modificato parte dell'articolo 25 della legge regionale 44/1999, il quale stabilisce, rispettivamente, che è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria sia “ *ogni scuola di sci che non rispetti le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera a)*”, sia “ *chiunque eserciti stabilmente l'attività di maestro di sci senza essere iscritto alla sezione ordinaria dell'albo*”.

Secondo il ricorrente, il citato articolo 7, nella parte in cui vieta ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo, di esercitare la professione nel quadro di un'attività, anche occasionale, con altri maestri di sci, ostacolerebbe lo svolgimento dell'attività lavorativa, condizionandone le scelte professionali ed imprenditoriali, in violazione degli articoli 4 e 41 della Costituzione, che ammettono limiti a tale svolgimento, ma non arbitrari e purché giustificati da esigenze di utilità sociale.

Il ricorrente ritiene che tale disposizione violi anche l'articolo 120, primo comma, Cost., nonché gli artt. 49,50 ed 81 del Trattato CE, i quali stabiliscono i principi della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e della libera concorrenza, ponendosi in contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE, che ha liberalizzato la circolazione dei servizi nel mercato interno.

Si sostiene inoltre, da parte del ricorrente, che anche il testo modificato dall'articolo 8, presenti gli stessi motivi di illegittimità costituzionale; come pure l'articolo 11, comma 2, in quanto inscindibilmente connesso ai citati articoli 7 ed 8 .

La Regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

La Corte, esaminato il ricorso e le ragioni della resistente, ritiene che le questioni aventi oggetto i citati articoli 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, promosse in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione non sono fondate.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l'articolo 4, primo comma, Cost. non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere limiti all'esercizio del lavoro, purché detti limiti siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale e non risultino irragionevoli o incongrui.

Nel caso particolare, sostiene la Corte, occorre considerare che l'attività svolta dai maestri di sci, la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta, (sentenza C.C. 13/1961), è comunque caratterizzata da profili di pericolosità, che ne impongono la regolamentazione a tutela degli utenti (allievi o frequentatori di piste da sci).

Tale esigenza, apprezzata adeguatamente anche dallo Stato, (come da legge 8 marzo 1991, n. 81), ha condizionato tale attività al possesso di requisiti e condizioni, quali la formazione professionale, l'iscrizione ad un albo, i controlli periodici e la disposizione che la scuola di sci raccolga tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

La peculiarità dell'attività in esame giustifica dunque la fissazione di un numero minimo di maestri di sci per ciascuna scuola, in riferimento alla portata oraria degli impianti, modalità fra l'altro condivisa da altre Regioni e chiaramente preordinata a garantire un rapporto numerico maestri-allievi, non irragionevolmente ritenuto necessario, al fine di garantire che gli allievi siano adeguatamente seguiti, per ridurre i pericoli inerenti allo svolgimento di tale pratica.

La Corte ritiene che tali modifiche non vietino lo svolgimento dell'attività dei maestri di sci al di fuori delle scuole autorizzate, ma si limitano a stabilire le modalità con cui questa può essere espletata, con l'introduzione di ragionevoli limiti.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 4 e 41 Cost. e conclude per l'inammissibilità delle altre questioni promosse dal ricorrente, come dettagliatamente riportato nel sopracitato "esito".